



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



***REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA
E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO NONCHÉ
DELLA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI COMUNALI***

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 nella seduta del 08 maggio 2016

Articolo 1 – Istituzione

1. Il Comune di Montalto Uffugo ha un'Avvocatura Civica, costituita giusta deliberazione G. M. n. 270 del 28 settembre 2001, a far data dal 16.07.1999.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare le attività, le funzioni e la rappresentanza in giudizio del Comune di Montalto Uffugo nonché la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati comunali.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'Avvocatura Comunale quale servizio da rendere a cura degli Avvocati civili, in via esclusiva e stabile ai sensi dell'articolo 23 della L. 247/2012 L.P.F., per la difesa, rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente.

Articolo 3 – Status degli avvocati comunali

1. Gli avvocati dell'Avvocatura Civica sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene il rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla legge 247/2012, rivestendo il duplice status di professionisti legali e di dipendenti di una Pubblica Amministrazione.
2. Gli Avvocati dell'Avvocatura Civica esplicano i propri compiti in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e tecnica, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense
3. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale, così come previsto dal nuovo ordinamento forense.
4. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie senza vincolo di orario e senza obbligo di timbratura.

Articolo 4 – Compiti e funzioni dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Montalto Uffugo. All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal vigente ordinamento della professione forense.
2. L'Avvocatura provvede, altresì:
 - a riscontrare le consultazioni legali richieste anche per il tramite del Segretario Generale, da ogni singolo Responsabile di Servizio;

- ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
- a svolgere attività di carattere consultivo attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali su richiesta del Segretario Generale, dei Responsabili di Servizio, degli assessori e del Sindaco;
- a rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitoli redatti dai Responsabili di Servizio dell'Ente;
- a predisporre atti di transazione giudiziali e stragiudiziali in accordo con i Responsabili di Servizio interessati;
- a rilasciare pareri, se richiesti, su contratti e convenzioni o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;
- a recuperare, su richiesta dei singoli Responsabili di Servizio, che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione;
- a curare l'istruttoria di tutte le pratiche relative all'eventuale e residuale affidamento dell'incarico di rappresentanza tecnica dell'Ente a professionisti esterni, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle relative spettanze.
- ad esercitare ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente Legge professionale, ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente.

Articolo 5 - Pareri legali forniti dall'Avvocatura Comunale

1. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale su richiesta scritta del Segretario Generale, dei Responsabili di Servizio, degli Assessori e del Sindaco. I pareri contribuiscono a formare la volontà del richiedente che autonomamente assume la responsabilità degli atti conseguenti. I pareri scritti possono motivatamente essere qualificati come riservati e in tal caso non possono essere resi ostensibili a terzi né richiamati espressamente all'interno di eventuali atti adottati. In ogni caso, pertanto, il responsabile richiedente potrà recepire all'interno del provvedimento finale di sua competenza i soli elementi ritenuti utili attinti dal parere dell'Avvocatura Comunale.
2. I pareri scritti saranno resi di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza, o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame, ovvero per esigenze connesse all'espletamento di attività giudiziaria in corso.
3. L'istanza di parere rivolta all'Avvocatura dovrà essere redatta in modo che dalla stessa emergano i seguenti elementi essenziali: a) descrizione del fatto; b) specificazione della normativa di riferimento riferibile al caso; c) sintesi precisa del quesito con esplicitazione della/le ipotesi allo studio del Responsabile di Servizio. All'istanza dovrà allegarsi la documentazione ritenuta essenziale.
4. Nel caso in cui l'istanza di parere non contenga gli elementi essenziali precedentemente indicati, la stessa potrà essere ritenuta improcedibile e restituita al richiedente per il relativo perfezionamento.
5. Il parere espresso dall'Avvocatura non è vincolante per il richiedente il quale potrà motivatamente discostarsene ovvero accoglierlo e farlo proprio.
6. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata.
7. Tutti i pareri resi dall'Avvocatura vanno inseriti, nel rispetto della privacy, in

un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura.

Articolo 6 - Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente gli avvocati dipendenti comunali di categoria D abilitati ad esercitare la professione legale ed inquadrati nell'Avvocatura Civica.
2. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale, abilitati ad esercitare la professione legale, sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati in conformità alla vigente disciplina dell'ordinamento professionale forense con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. La quota annuale d'iscrizione agli Albi professionali degli Avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale è corrisposta dall'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.
3. Gli Avvocati nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense non sono ordinati gerarchicamente e sono tenuti al rispetto della Legge professionale e del Codice Deontologico.
4. Essi si distinguono in :
 - n. 1 Avvocato Coordinatore, il quale coordina l'Avvocatura Civica e assume la funzione di avvocato responsabile del Servizio Avvocatura Civica. L'Avvocato Coordinatore è nominato dal Sindaco tra dipendenti dell'Ente di categoria D, che hanno maturato almeno 12 anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati.
 - Avvocato Vicario.

Articolo 7 – Compiti dell'Avvocato Coordinatore

1. L'avvocato Coordinatore svolge i seguenti compiti:
 - a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - b) vigila sul Servizio dell'Avvocatura Civica nonché sul personale e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
 - c) assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità d'indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - d) riferisce al Sindaco e al Segretario Generale sull'attività svolta presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
 - e) esprime il parere, anche verbale, alla Giunta comunale, sentite le strutture comunali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
 - f) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa, di acquisto e di entrata, in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.
2. L'Avvocato Coordinatore è sostituito, nel caso di assenza o di impedimento, dall'Avvocato Vicario che, in assenza di nomina, è individuato nell'avvocato più anziano in servizio.

Articolo 8 – Compiti dell'Avvocato vicario.

1. L'avvocato vicario coadiuva l'Avvocato Coordinatore in tutte le attività dell'Avvocatura. Può, su apposita delega, sostituire l'Avvocato coordinatore in caso di assenza o impedimento.
2. L'attività legale degli avvocati relativa ai giudizi in corso viene documentata, se richiesto, mediante apposite relazioni interne, predisposte e sottoscritte dall'avvocato che si sta occupando della prestazione professionale.

Articolo 9 - Dotazione strumentale dell'Avvocatura.

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'ente.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.
3. L'Ente garantisce al professionista le risorse necessarie per l'aggiornamento professionale continuo.

Articolo 10 - Segreteria amministrativa della Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale di personale amministrativo, da essa funzionalmente dipendente, per lo svolgimento dell'attività non professionale.
2. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - a) Riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi all'Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'ente.
 - b) Detiene l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale.
 - c) Provvede alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti.
 - d) Cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo.
 - e) Si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti.
 - f) Redige le delibere che autorizzano a stare in giudizio;
 - g) Aggiorna l'Albo degli Avvocati esterni.
3. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.
4. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dall'Avvocato Coordinatore.

Articolo 11 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Montalto Uffugo.

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta in via ordinaria all'Avvocatura.
2. Gli Avvocati civili esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

3. All'Avvocatura comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge n. 247 del 31.12.2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con conseguenti responsabilità professionali.
4. In particolare è assegnata procura alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Montalto Uffugo, affinché sia rappresentato e difeso in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie (nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale), nonché innanzi a collegi arbitrali.

Articolo 12 -Ricezione degli atti giudiziari.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire l'originale dell'atto notificato, all'Avvocatura senza indugio nel rispetto della privacy e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica e, contestualmente, copia dell'atto notificato al Sindaco.

Articolo 13 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – Procedimento

1. Il patrocinio legale del Comune di Montalto Uffugo da parte degli Avvocati della Avvocatura comunale viene svolto in via ordinaria mediante deliberazione di Giunta con la quale il Sindaco, in rappresentanza dell'Amministrazione, viene autorizzato a conferire il relativo mandato al legale incaricato.
2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente: **a)** in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocato, a seguito di ricezione dell'atto, esprime parere, anche verbale, alla resistenza sentito obbligatoriamente il parere del Responsabile del Servizio competente del procedimento che ha causato il contenzioso, il quale si esprime con parere obbligatorio, anche verbale, e non vincolante. La costituzione in giudizio è preceduta da apposita deliberazione di resistenza in giudizio adottata dalla Giunta Comunale **b)** in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Responsabile del Servizio competente ovvero il Sindaco o un assessore propone l'azione all'Avvocatura. Quest'ultima rilascia parere legale, anche orale, non vincolante in merito all'opportunità di agire. L'avvio dell'azione è preceduto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 14 – Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, l'Avvocato coordinatore provvederà ad attribuire gli incarichi all'interno dell'Avvocatura avendo cura di distribuire il lavoro

in modo equo fra gli Avvocati secondo le competenze, le peculiari specializzazioni, le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti.

2. L'attribuzione degli incarichi dovrà essere effettuata tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza, parità di trattamento e rotazione. Tuttavia, tale principio potrà essere disatteso:
 - a) dinanzi alla necessità di attribuire gli incarichi in base al particolare livello di specializzazione che gli Avvocati del Comune avranno maturato in particolari materie;
 - b) dinanzi alla necessità di mandato congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità;
 - c) qualora siano gli stessi avvocati dell'Avvocatura a segnalare l'esigenza di una costituzione congiunta.

Articolo 15 – Convenzioni con altri enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex Articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Montalto Uffugo e il compenso professionale da erogare agli interessati.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocimento all'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il nocimento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata a mezzo deliberazione di Giunta Comunale previa comunicazione di avvio del procedimento del Segretario Generale.

Articolo 16 – Domiciliazione

1. L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Montalto Uffugo a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex Articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo.

Articolo 17 – Nomina periti

1. L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Responsabile del Servizio competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di collaborazioni esterne, il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali, ovvero dalle

università, ovvero da altre amministrazioni, ovvero attingendo ad appositi elenchi, e che saranno nominati con provvedimento di Giunta Comunale.

3. Nel caso in cui, obiettivamente, i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato Coordinatore del Comune di Montalto Uffugo può procedere direttamente a nominare, in via d'urgenza, un perito a mezzo incarico nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di collaborazioni esterne. In questo caso gli oneri economici graveranno sul PEG dell'Avvocatura Civica.

Articolo 18 -Dovere di collaborazione dei Servizi comunali

1. I singoli Servizi e gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte dei terzi (citazioni, ricorsi ecc.), il Responsabile del Servizio competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura civica, entro quindici giorni dalla richiesta, relazione motivata con i relativi atti, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.
3. Il termine di quindici giorni potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Avvocatura, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.
4. Gli Uffici sono tenuti ad informare adeguatamente il legale costituito in giudizio e trasmettere ad esso tutti gli atti provvedimenti assunti successivamente alla instaurazione del contenzioso.
5. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali non potranno essere attribuiti all'Avvocatura né ad alcuno dei suoi componenti.
6. Il Segretario Generale è chiamato a verificare e sanzionare comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura.

Articolo 19 – Accesso agli atti

1. Ai sensi dell'Articolo 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Articolo 20 -Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga per un anno.
2. E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previa apposita

autorizzazione da assumersi con atto di Giunta Comunale.

3. La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura Civica consentono lo svolgimento del tirocinio per un numero massimo di un praticante per ogni avvocato civico che verrà reclutato, mano a mano che si libereranno i posti tra coloro che ne facciano domanda, previo avviso pubblico dell'Avvocato Coordinatore.
4. Ai praticanti ammessi sarà riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma annuale a titolo di rimborso spese che verrà prelevata da apposito capitolo di spesa dell'Avvocatura Civica

Articolo 21 -Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex Articolo 53 D.Lgs. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella nuova legge forense.

Articolo 22 - Incarico di patrocinio legale a difensore esterno – Eccezionalità

1. È consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto nelle sottoelencate ipotesi:
 - a. particolari ragioni di opportunità valutate discrezionalmente dalla Giunta e, pertanto, analiticamente motivate. In tali ipotesi l'affidamento dell'incarico all'esterno non dovrà comportare per l'Ente oneri economici superiori rispetto a quelli previsti secondo le disposizioni del presente regolamento.
 - b. casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
 - c. eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Civica

Articolo 23 - Elenco avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito presso l'Ente apposito elenco degli Avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature.
2. L'iscrizione a tale elenco, di validità triennale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.
3. La tenuta e il regolare aggiornamento dell'Albo sono demandati all'Avvocatura Civica.
4. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, da inoltrarsi entro il 30 marzo dell'anno precedente la scadenza di validità dell'elenco, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di iscrizione all'Albo professionale e che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - b) curriculum di vita e di studio in formato europeo, indicante gli incarichi assolti, le attività svolte e le eventuali pubblicazioni;
 - c) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
 - d) dichiarazione:

- d'impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale durante il periodo di validità dell'iscrizione di cui al comma 2;
 - sull'inesistenza di conflitti di interessi in ordine all'incarico affidato anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
 - di rinuncia ad incarichi precedentemente conferiti da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione comunale e/o contro i suoi funzionari e/o amministratori;
 - di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale.
- e) in caso di appartenenza ad uno studio associato, l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti dell'associazione.
5. L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego è disposto dall'Avvocato coordinatore.
6. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno integrare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.
7. Possono essere iscritti all'Albo gli Avvocati singoli o associati o società che risultino iscritti all'albo professionale tenuto da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da almeno cinque anni e nei cui confronti non esistono misure di prevenzione, di sicurezza e procedimenti penali .

Articolo 24 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. Nelle ipotesi di affidamento di incarico all'esterno il Sindaco individua il professionista da incaricare applicando il principio della rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
2. La Giunta Comunale provvede al conferimento dell'incarico valutando la regolarità dell'iscrizione in conformità al presente regolamento, previo parere favorevole dell'Avvocato Coordinatore.
3. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei sotto indicati principi, nel seguente ordine di priorità:
 - a) casi di evidente consequenzialità o connessione con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - b) competenze ed esperienze risultanti dal curriculum inerenti la causa da affidare;
 - c) comprovata esperienza, con esito positivo, di difesa del Comune di Montalto Uffugo ed altri enti pubblici.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso in corso con il Comune di Montalto Uffugo, e per i quali sia in corso il procedimento di cancellazione dall'Elenco.
5. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto. In tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Articolo 25 – Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere:
 - a) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato ai sensi del c.p.c. ai fini dell'applicazione dei parametri forensi;

- b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del compenso pattuito e la somma che eventualmente dovrà essere anticipata a titolo di acconto, che comunque non potrà superare il 20% dell'importo totale, oltre le spese vive iniziali;
 - c) l'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, ivi compresa la trasmissione dei relativi atti difensivi e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria.
 - d) l'obbligo per il professionista di stipulare a propria cura e spese idonea assicurazione di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi della propria attività professionale, avente durata pari o superiore a quella del rapporto con il Comune. Copia della polizza deve essere depositata agli atti dell'Avvocatura prima del conferimento dell'incarico.
2. La convenzione d'incarico dovrà essere formalizzata per iscritto a cura dell'Avvocatura Civica.

Articolo 26 - Registro degli incarichi

1. La segreteria dell'Avvocatura provvederà a tenere il registro degli incarichi nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
- a) Generalità del professionista;
 - b) Albo di appartenenza e di iscrizione;
 - c) Oggetto dell'incarico;
 - d) Estremi del provvedimento di incarico;
 - e) Importo del compenso impegnato e liquidato al professionista.

Articolo 27 - Cancellazione dagli Elenchi

1. L'Avvocatura, nell'ambito di un periodico controllo degli elenchi, dispone la cancellazione dagli elenchi di coloro che:
- a. Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - c. Non abbiano assolto, con puntualità e diligenza, agli incarichi loro affidati;
 - d. Siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
2. Di tale cancellazione verrà data comunicazione all'interessato ed all'Amministrazione comunale.

Articolo 28 – Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'Elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo pretorio on line, sul portale web comunale e con l'informazione agli ordini professionali.
2. L'Elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici.

Articolo 29 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura comunale. Raccordo con le disposizioni legislative

1. In conformità di quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto regioni ed autonomie locali, ed in particolare all'art. 27 del C.C.N.L. del 14.09.2000, ai singoli avvocati dipendenti comunali preposti all'avvocatura Civica e

formalmente incaricati del patrocinio dell'Amministrazione comunale nelle rispettive vertenze, spetta la corresponsione dei compensi professionali a seguito di "sentenza favorevole all'Ente" secondo i principi dell'ordinamento professionale ed in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, conv. dalla L. 114/2014 nei casi, nelle entità ed alle condizioni come di seguito disciplinati.

2. Al fine di ottenere una disciplina compiuta delle varie norme succedutesi, anche con riferimento alla peculiare situazione riguardante il Comune di Montalto Uffugo, si stabilisce quanto segue:
 - a) Per le sentenze depositate dal 1 gennaio 2014 al 24 giugno 2014 si applicano le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 ed in particolare le seguenti disposizioni *"A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 24 giugno 2014 i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50%, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenze favorevoli per le P.A. ai sensi del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative e/o contrattuali, in favore dei dipendenti delle P.A. di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%"*.
 - b) Per le sentenze depositate a partire dal 25 giugno 2014 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni ed i limiti di cui all'art 9 del D.L. 90/2014, convertito i L. 114/2014.
 - c) Per le sentenze depositate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari.

Articolo 30 - Casi di corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura comunale

1. I compensi professionali sono riconosciuti dall'Amministrazione comunale e corrisposti nei seguenti casi:
 - a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze e lodi) a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo pronuncia favorevole;
 - b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere ecc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio.
2. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.
3. Le previsioni di cui al comma precedente, inerenti le tipologie di provvedimenti che danno diritto a compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento

- costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione.
4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte in tutto o in parte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo):
 - domanda di insinuazione al passivo ex Articolo 93 L.F.,
 - dichiarazione tardiva di credito ex Articolo 101 L.F.,
 - opposizione allo stato passivo ex Articolo 98 L.F.,
 - azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari, nonché le transazioni giudiziali e stragiudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla domanda avanzata.
 5. Le negoziazioni e mediazioni che si concludono favorevolmente, anche in modo parziale, per l'Ente sono da considerarsi analogamente alle transazioni.

Articolo 31 - Compensi professionali a carico della controparte

1. Nel caso di pronunce giudiziarie che pongono a carico della controparte soccombente le spese e le competenze di lite spettano all'Ente le spese non imponibili e liquidate, all'avvocato dell'Ente i compensi di natura professionale come liquidati con il provvedimento dall'autorità giudiziaria ed effettivamente incassati dall'Ente. Sarà cura dell'Avvocato dell'Ente provvedere al recupero di tali somme dalla parte soccombente. Ove il recupero dovesse dimostrarsi di difficile realizzazione le somme verranno corrisposte dall'Ente ed andranno a sommarsi al quelle a carico dello stesso Ente a fini della quantificazione del limite massimo dei compensi annui percepibili.

Articolo 32 - Compensi professionali a carico dell'Ente

1. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'amministrazione, con compensazione totale delle spese, spettano all'avvocato patrocinatore a carico dell'Ente i compensi di cui al D.M. 55/2014 con le seguenti percentuali di abbattimento:
 - 60% per le cause di valore sino a € 52.000,00;
 - 70% per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00;
 - 75% per le cause di valore superiore o uguale ad € 260.000,00;
 - Per ciò che attiene alle procedure concorsuali il diritto al compenso maturerà solo all'esito della chiusura definitiva della procedura e verrà calcolato sull'importo del credito comunale azionato con la percentuale di abbattimento dell'80%
2. Qualora la compensazione delle spese e competenze sia invece parziale, oltre alla quota dei compensi professionali riscossi nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota dei compensi oggetto di compensazione con gli abbattimenti di cui al comma precedente.
3. Per le cause di valore indeterminato e/o indeterminabile verrà applicato il valore riferito agli scaglioni che vanno da € 52.000,01 ad € 260.000,00 di cui al citato Decreto Ministeriale con gli abbattimenti di cui al comma 1.
4. Il calcolo del compenso avverrà sulla base dell'attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all'uopo predisposta dal medesimo professionista a conclusione di ogni singola controversia. Nella predetta notula, elaborata sulla base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale, dovranno

essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente.

5. Nell'ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, ovvero quando il mandato è conferito contemporaneamente a più componenti dell'Avvocatura civica, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze spettano in quota parte uguale per ciascuno.
6. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, mobilità interna e/o esterna a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza.
7. La determinazione dei compensi non è soggetta a negoziazione o a valutazioni discrezionali ma è predefinita secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
8. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
9. In ossequio a quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 6 e 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011; i compensi professionali corrisposti ai professionisti interni all'Ente e derivanti dai casi di compensazione delle spese sono attribuiti nei limiti dello stanziamento previsto il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (pari ad € 30.000,00); in ogni caso i compensi professionali derivanti sia da decisioni favorevoli con spese legali a carico delle controparti, sia dai casi di compensazione delle spese, sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, ritenendo nel trattamento economico complessivo ricompreso anche il trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo.
10. L'Amministrazione Comunale provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il contributo unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.). Le spese effettivamente sostenute e rendicontate sono sempre rimborsate a prescindere dall'esito della causa.

Articolo 33 -Compensi per mera attività di domiciliazione

1. Nel caso in cui presso l'Avvocatura comunale siano attivate domiciliazioni i compensi dovuti all'ente sono commisurati secondo legge, ovvero attraverso apposita convenzione.

Articolo 34 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale, determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, sono liquidabili agli avvocati interni sin dal momento della maturazione del diritto alla liquidazione, individuabile con il deposito del provvedimento giurisdizionale.
2. La liquidazione è effettuata per quadrimestri con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base di apposita notula presentata dal Responsabile

- dell'Avvocatura Civica.
3. I compensi corrisposti, nel caso di pronuncia di compensazione delle spese, transitano dal Fondo per le Risorse decentrate di questo Ente figurando nella parte variabile dello stesso Fondo così come contrattato, in sede di utilizzazione, dalla parte Pubblica e dalle OO.SS.
 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario, prima della liquidazione, avrà cura di verificare che vi sia capienza nel Fondo per le risorse decentrate e, in caso di incapienza, non potrà rilasciare il relativo parere di regolarità contabile, restando le citate risorse indisponibili.
 5. Nel caso in cui in un medesimo giudizio sia costituito più di un avvocato dell'Avvocatura comunale, il compenso professionale non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà corresponsione in misura eguale tra gli avvocati comunali costituiti.
 6. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili quadrimestralmente e sono liquidati entro 30 gg dalla presentazione della nota specifica. Le note specifiche devono essere redatte di norma nei successivi 30 gg. dalla definizione della fase o grado di giudizio.

Articolo 35 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato dovuta all'Avvocato Coordinatore è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi annui, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato spettante</i>
fino ad € 15.000,00	80% della retribuzione di risultato conseguita
da € 15.000,01 ad € 30.000,00	40% della retribuzione di risultato conseguita

Articolo 33 - Norma di rinvio.

1. Per quant'altro non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 pubblicato nella GU del 2.4.2014.

Articolo 36 – Abrogazioni

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogata la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dell'Ente di cui alla delibera di Giunta comunale n. 249 del 25.8.2005.
2. Tutte le richieste di corresponsione di compensi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, dovranno essere adeguate al presente Regolamento. Sono modificate tutte le deliberazioni dell'Avvocatura civica che rechino una disciplina in contrasto con il presente Regolamento.